



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Introduzione al Regolamento UE 2025/40

Paola Rebufatti

Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

REGOLAMENTO 2025/40

Pubblicato il 22/01/2025

In vigore dal 11/02/2025

Si applica dal 12/08/26



REGOLAMENTO 2025/40

Ambito di applicazione

Si applica a **tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i **rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio:

- ☐ industria
- ☐ altre attività manifatturiere
- ☐ vendita al dettaglio o distribuzione
- ☐ uffici, servizi o nuclei domestici



REGOLAMENTO 2025/40

Obiettivi del Regolamento

Ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato

Restrizioni per particolari tipologie/formati di imballaggi

Migliorare il riutilizzo e il riciclo

Ridurre al minimo le sostanze pericolose dagli imballaggi

Standardizzare etichettatura e design

Ridurre gli sprechi alimentari



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati da **un'etichetta armonizzata contenente informazione sui materiali** che lo compongono con l'obiettivo di facilitare il corretto conferimento del rifiuto di imballaggio da parte dei consumatori

Non si applica agli imballaggi per il trasporto o a quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale e di restituzione

12 agosto 2028



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Oltre all'etichettatura armonizzata, gli operatori economici **possono apporre sull'imballaggio un codice QR o altre soluzioni digitali** con informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Gli imballaggi immessi sul mercato e **contenenti sostanze che destano preoccupazione** sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Le etichette e il codice QR sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo, in modo che **non possano essere facilmente cancellati**

Le informazioni dovranno essere inoltre disponibili agli utilizzatori finali **prima dell'acquisto** del prodotto nelle vendite online



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Le informazioni sono messe a disposizione in una o più **lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali**, stabilite dallo Stato membro in cui l'imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato

Gli operatori economici non dovranno fornire **né esporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità** degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il Regolamento 2025/40 stabilisce un'etichettatura armonizzata



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Entro il 12 agosto 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per:

- definire **un'ETICHETTA ARMONIZZATA**, specifiche sui requisiti di etichettatura, sui formati, compresi i sistemi digitali
- stabilire la **METODOLOGIA PER IDENTIFICARE I MATERIALI** di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali



REGOLAMENTO 2025/40

ARTICOLO 12

Gli imballaggi che sono fabbricati nell'Unione o importati prima della scadenza dei termini indicati nei parr. 1, 2 e 4, e che **non sono conformi** ai criteri stabiliti in tali paragrafi, possono essere **commercializzati fino a 3 anni** dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui a tali paragrafi

